



**COMUNE DI RIESI**  
PROVINCIA DI CALTANISSETTA

**COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE**

*Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del giorno 8 maggio 2020,  
ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.*

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 2 del 24 febbraio 2023

OGGETTO: **Istanza presentata dalla Banca Farmafactoring S.p.A.**  
**Non ammissione alla massa passiva della liquidazione.**

L'anno duemilaventitre, il giorno ventiquattro del mese di febbraio, alle ore 13:15 e segg., nella Sede del Comune di Riesi, sita nella piazzetta don Pedro D'Altariva, si riunisce la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Riesi, nelle persone dei Signori:

		<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
Dott. Carmelo FONTANA	Presidente	X	
Dott. Calogero FERLISI	Componente	X	
Dott. Edmondo Enrico SANFILIPPO	Componente	X	

Partecipa alla riunione la dott.ssa Caterina Maria Moricca, Segretario Generale reggente del Comune di Riesi, che assume la funzione di segretario verbalizzante.

**COMUNE DI RIESI**  
PROVINCIA DI CALTANISSETTA

**COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE**  
Nomina con Decreto del Presidente della Repubblica del giorno 8 maggio 2020,  
ai sensi dell'art. 282 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 287.

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 2 del 24 febbraio 2023

OGGETTO: istanza presentata dalla Banca Farmaceutica S.p.A.  
Non ammissione alla massa passiva della liquidazione.

Il giorno due miliaventitré, il giorno ventiquattro del mese di febbraio, alle ore 13:15 e seguita nella Sede del Comune di Riesi, sito nella piazzetta don Pedro D'Altavilla, ai  
quindici la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Riesi, nelle  
presenze dei signori

Assente	Presenze		
	X	Presidente	Dott. Carmelo FONTANA
	X	Componente	Dott. Calogero FERLISI
	X	Componente	Dott. Edoardo Enrico SANFILIPPO

Percepisce alla riunione la dott.ssa Caterina Maria Monaco, Segretario Generale  
reggente del Comune di Riesi, che assume la funzione di segretario verbalizzante.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione,

p r e m e s s o

- che il Comune di Riesi, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 27 dicembre 2019, resa immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, e successive modifiche ed integrazioni;
- che, con decreto del Presidente della Repubblica del giorno 8 maggio 2020, assunto al protocollo di questo Comune in data 27 maggio 2020, con il n. 7539, è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Riesi, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che, in data 28 maggio 2020, il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione, in persona dei Signori: dott. Calogero FERLISI, dott. Carmelo FONTANA e dott. Edmondo Enrico SANFILIPPO;
- che la nominata Commissione Straordinaria di Liquidazione, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (vigente Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), si è regolarmente insediata, in data 1 giugno 2020, presso il Comune di Riesi, eleggendo quale suo Presidente il dott. Carmelo FONTANA, come da deliberazione n. 1 del giorno 1.6.2020, esecutiva ai sensi di Legge;
- che, ai sensi dell'art. 254, co. 2, del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in data 3.6.2020, è stato dato avviso dell'avvio della procedura della rilevazione delle passività, invitando i creditori a presentare, entro il termine di giorni sessanta, la domanda idonea a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;
- che, con deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione n. 4 del 30.7.2020, detto termine è stato prorogato di ulteriori giorni trenta, con scadenza in data 2 settembre 2020;
- che, con propria deliberazione n. 5 del 12.11.2020, questo Organo ha proposto al Comune l'adozione della procedura semplificata di cui all'art. 258 del menzionato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;



o s s e s s o

- che il Comune di Rieti, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 27 dicembre 2019, resa immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, e successive modifiche ed integrazioni.

- che, con decreto del Presidente della Repubblica del giorno 8 maggio 2020, assunto al protocollo di questo Comune in data 27 maggio 2020, con n. 7889, è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento progressivo del Comune di Rieti, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente.

- che, con data 28 maggio 2020, il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione, in persona dei signori dott. Gaetano FERLISI, dott. Carmelo FONTANA e dott. Edmondo Enrico SANFILIPPO;

- che è nominata Commissione Straordinaria di Liquidazione, ai sensi dell'art. 252, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (vigente Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), ai sensi del regolamento insediato in data 1 giugno 2020, presso il Comune di Rieti, eleggendo quale suo Presidente il dott. Gaetano FONTANA, come da deliberazione n. 1 del giorno 1.6.2020, esecutiva ai sensi del presente legge;

- che, ai sensi dell'art. 254, co. 2, del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in data 2.6.2020, è stato dato avviso dell'avvio della procedura della rilevazione delle passività, invitando i creditori a presentarsi, entro il termine di giorni sessanta, la domanda idonea a dimostrare l'esistenza del debito dell'Ente;

- che, con deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione n. 4 del 30.7.2020, detto termine è stato prorogato di ulteriori giorni trenta con scadenza in data 30 settembre 2020;

- che, con propria deliberazione n. 5 del 12.11.2020, questo Organo ha proposto al Comune l'adozione della procedura semplificata di cui all'art. 258 del menzionato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

- che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 71 del 23.11.2020, esecutiva ai sensi di Legge, ha aderito alla modalità semplificata;
- che questo Organo Straordinario ha in corso di completamento l'istruttoria relativa a tutte le domande presentate o trasmesse d'ufficio;

**VISTI:**

- l'istanza presentata dalla Banca Farmafactoring S.p.A., in data 20.07.2020, acquisita al protocollo generale del Comune di Riesi con il n. 10705 del 21.07.2020, di ammissione alla massa passiva del credito vantato nei confronti del suddetto Comune per un importo totale di € 918.931,86, *"in relazione alle forniture di servizi, beni e prestazioni varie eseguite in favore"* del Comune di Riesi;
- la nota della Commissione Straordinaria di Liquidazione prot. n. 16698 del 30.10.2020, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento istruttorio;
- il preavviso di rigetto trasmesso dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione con nota prot. n. 19375 del 07.12.2022, in ordine al quale risultano presentate, in data 19.12.2022, osservazioni con nota della Società istante assunta al protocollo generale dell'Ente in data 20.12.2022, con il n. 19999;
- le osservazioni prodotte, sopraindicate, con le quali viene sostanzialmente confermato il contenuto tutto del succitato preavviso di rigetto, in ordine alla sussistenza di procedimento giurisdizionale pendente sul credito come sopra richiesto. Con dette osservazioni, peraltro, viene richiesto il pagamento della somma di € 29.246,52 *"per sorte capitale"*, quale *"residua somma"*, sulla quale *"non vi sia alcun motivo all'esclusione proposta"*;
- la nota del Responsabile dell'Area dei Servizi Pubblici ed Ambientali prot. n. 1493 del 31.1.2023, con la quale la Banca Farmafactoring S.p.A. è risultata soccombente, nel giudizio definito con sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 9.1.2023, resa nella causa iscritta al n. 685/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, circa la non debenza da parte del Comune di Riesi della sopracitata ulteriore somma richiesta;
- l'art. 256 del menzionato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale stabilisce che al piano di rilevazione della massa passiva debba essere allegato l'elenco delle passività non inserite, corredato dai provvedimenti di diniego;



- che l'Assemblea Comunale, con deliberazione n. 71 del 23.11.2020, esecutiva ai sensi di legge, ha aderito alla modalità semplificata;

- che questo Organo Straordinario ha in corso di completamento l'istruttoria relativa a tutte le domande presentate o trasmesse d'ufficio;

## VISIV

- l'istanza presentata dalla Banca Farmafactoring S.p.A., in data 20.07.2020, acquisita al protocollo generale del Comune di Rieti con il n. 10705 del 21.07.2020, di ammissione alla massa passiva del credito vantato nei confronti del suddetto Comune per un importo totale di € 918.931,86, "in relazione alle forniture di servizi, beni e prestazioni varie eseguite in favore" del Comune di Rieti;

- la nota della Commissione Straordinaria di Liquidazione prot. n. 16998 del 30.10.2020, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento istruttorio;

- il parere di rigetto trasmesso dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione con nota prot. n. 18876 del 07.12.2022, in ordine al quale risultano presentate, in data 12.2022, osservazioni con nota della Società istante assunta al protocollo generale dell'Ente in data 20.12.2022, con il n. 18999;

- le osservazioni prodotte, soprindicata, con le quali viene sostanzialmente contenuto il contenuto del succitato provvedimento di rigetto, in ordine alla sussistenza di procedimento giurisdizionale pendente sul credito come sopra indicata. Con dette osservazioni, peraltro, viene richiesto il pagamento della somma di € 20.465,22 "per sovrappiù", quale "residuo somma", sulla quale "non vi sia alcun motivo all'esclusione proposta";

- la nota del Responsabile dell'Area dei Servizi Pubblici ed Ambientali prot. n. 1493 del 31.12.2023, con la quale la Banca Farmafactoring S.p.A. è risultata soccomente, nel giudizio definito con sentenza del Tribunale di Cassinetta del 9.1.2023, resa nella causa iscritta al n. 6852020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, circa la non debenza da parte del Comune di Rieti della sopraccitata ulteriore somma richiesta;

- l'art. 285 del menzionato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale stabilisce che al piano di liquidazione della massa passiva debba essere allegato l'elenco delle passività non inserite nei provvedimenti di diniego;

- l'art. 2-bis del D.L. 24.6.2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2016, n. 160, siccome sostituito dall'art. 36, co. 2, del D.L. 24.4.2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21.6.2017, n. 96, il quale affida, inoltre, alla Commissione Straordinaria l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, in deroga a quanto previsto dall'art. 255, co. 10, del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 254, comma 3, del TUEL, il quale prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;
- l'art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL, il quale stabilisce la riconoscibilità di debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- l'art. 191, co. 4, del TUEL, il quale statuisce che, per la parte di debito non riconoscibile ai sensi dell'art. 194 del citato TUEL, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore, funzionario o dipendente che lo ha determinato;
- l'art. 257 del TUEL, il quale prevede che il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla notifica del decreto Ministeriale di approvazione del piano di estinzione, individui i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione;
- il vigente Statuto Comunale;

#### CONSIDERATO:

- che, nelle more della formazione del piano di rilevazione della massa passiva, questo Organo deve provvedere a deliberare le eventuali esclusioni dei crediti non ammissibili;
- che la richiesta di ammissione alla massa passiva non può trovare integrale accoglimento, in quanto il debito oggetto della domanda di ammissione risulta *sub iudice*, a seguito di avvenuto conferimento di incarico, *"al fine di impugnare dinanzi alla Corte di appello di Caltanissetta la sentenza*



- l'art. 24 del D.L. 24.6.2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 160, siccome sostituito dall'art. 30, co. 2, del D.L. 24.4.2017, n. 50, con modificazioni dalla L. 21.6.2017, n. 96, il quale attribuisce, inoltre, alla Commissione straordinaria l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi di gestione vincolata, in deroga a quanto previsto dall'art. 255, co. 10 del D.Lgs. n. 267/2000;

- l'art. 254, comma 3, del TUEL, il quale prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194, i debiti derivanti da procedure esecutive esterne ed i debiti derivanti da transazioni di vertenza;

- l'art. 194, comma 1 lett. e), del TUEL, il quale stabilisce la ripartizione dei debiti fuori bilancio derivanti dall'operazione di beni e servizi nei limiti degli acceduti e dimostra l'utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

- l'art. 194, co. 4, del TUEL, il quale stabilisce che, per la parte di debito non riconducibile ai sensi dell'art. 194 del citato TUEL, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore, funzionario o dipendente che lo ha determinato;

- l'art. 247 del TUEL, il quale prevede che il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla notifica del decreto Ministeriale di approvazione del piano di estinzione, individui i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione;

- il vigente Statuto Comunale;

### CONSIDERATO:

- che, nelle more della formazione del piano di estinzione della massa passiva, questo Organo deve provvedere a deliberare le eventuali esclusioni dei crediti non ammissibili;

- che la richiesta di ammissione alla massa passiva non può trovare integrale accoglimento, in quanto il debito oggetto della domanda di ammissione ha natura giudiziale, a seguito di avvenuto contenimento di incasso, al fine di perseguire dinanzi alla Corte di appello di Catanzaro la sentenza

*pronunciata dal Tribunale di Caltanissetta n. 326/2022, pubblicata il 02/05/2022, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 908/2020*", come indicato dal Responsabile dell'Area dei Lavori Pubblici e dei Servizi Ambientali prot. n. 19292 del 6.12.2022, sicché l'asserito credito risulta, allo stato, liquido, certo ed esigibile;

- che anche la richiesta della somma di € 29.246,51, "*per sorte capitale*", di cui alle osservazioni prodotte in data 19.12.2022 ed assunte al protocollo generale dell'Ente in data 20.12.2022, con il n. 19999, non può trovare accoglimento, atteso che la Banca Farmafactoring S.p.A. è risultata soccombente, nel giudizio definito con sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 9.1.2023, resa nella causa iscritta al n. 685/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi;

#### RITENUTO:


- che la partita creditoria in esame non presenta, quindi, i requisiti di ammissibilità alla massa passiva, per le motivazioni sopra esposte;

Per le suesposte motivazioni e considerazioni;

All'unanimità dei presenti,

#### delibera

- di non ammettere alla massa passiva della liquidazione la domanda di inserimento presentata dalla Banca Farmafactoring S.p.A., con sede in Milano, relativa al credito vantato nei confronti del Comune di Riesi, per un importo totale di € 918.931,86, "*per forniture di servizi, beni e prestazioni varie eseguite in favore*" del Comune di Riesi, in quanto detto debito, oggetto della domanda di ammissione, risulta *sub iudice*, a seguito di avvenuto

The image shows three handwritten signatures or initials in black ink. The first is a cursive signature on the left, the second is a more stylized signature in the middle, and the third is a large, bold letter 'P' on the right.

pronunciata dal Tribunale di Catanzaro n. 328/2022, pubblicata il 25/05/2022, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 208/2020, come indicato dal Responsabile dell'Area dei Lavori Pubblici e dei Servizi Ambientali prot. n. 19292 del 01.12.2022, sicché l'assunto credito valutato allo stato liquido, certo ed esigibile;

che anche la richiesta della somma di € 29.246,51, "per sorte capitale", di cui alle osservazioni prodotte in data 19.12.2022 ed assunte al protocollo generale dell'Ente in data 20.12.2022, con il n. 19999, non può trovare accoglimento, atteso che la Banca Farmatocoring S.p.A. è risultata inadempiente, nel giudizio definito con sentenza del Tribunale di Catanzaro del 01.12.2023, resa nella causa iscritta al n. 686/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi;

RIEPIANIMENTO

La parte creditrice in esame non presenta, quindi, i requisiti di ammissibilità alla massa passiva, per le motivazioni sopra esposte.

Per le esposte motivazioni e considerazioni;

All'unanimità dei presenti,

delibera

di non ammettere alla massa passiva della liquidazione la domanda di accoglimento presentata dalla Banca Farmatocoring S.p.A., con sede in Catanzaro, relativa al credito vantato nei confronti del Comune di Risi, per un importo totale di € 918.931,86, "per fornitura di servizi, beni e prestazioni varie erogate in favore" del Comune di Risi, in quanto detto credito, oggetto della domanda di ammissione, risulta sub iudice, a seguito di avvenuto

- conferimento di incarico legale, "al fine di impugnare dinanzi alla Corte di appello di Caltanissetta la sentenza pronunciata dal Tribunale di Caltanissetta n. 326/2022, pubblicata il 02/05/2022, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 908/2020", come indicato dal Responsabile dell'Area dei Lavori Pubblici e dei Servizi Ambientali prot. n. 19292 del 6.12.2022, sicché l'asserito credito risulta, allo stato, liquido, certo ed esigibile;
- di non ammettere alla massa passiva, inoltre, la richiesta della somma di € 29.246,51, "per sorte capitale", di cui alle osservazioni prodotte in data 19.12.2022 ed assunte al protocollo generale dell'Ente in data 20.12.2022, con il n. 19999, atteso che la Banca Farmafactoring S.p.A. è risultata soccombente, nel giudizio definito con sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 9.1.2023, resa nella causa iscritta al n. 685/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi;
  - di disporre la notifica del presente provvedimento al creditore istante ed al Sindaco del Comune di Riesi.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica. 24 agosto 1993, n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a cura dell'Amministrazione.

Alle ore 13:45, il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.



in riferimento di incarico legale, "al fine di impugnare dinanzi alla Corte di  
Cassazione la sentenza pronunciata dal Tribunale di Catanzaro in data  
30/05/2022, pubblicata il 02/07/2022, nel procedimento di opposizione a  
decreto ingiuntivo R.G. n. 908/2020", come indicato dal Responsabile  
dell'Area dei Lavori Pubblici e dei Servizi Ambientali prot. n. 19292 del  
12.02.2022, sicché l'assente credito risulta, allo stato, liquido, certo ed esigibile;  
non ammettere alla massa passiva, inoltre, la richiesta della somma di €  
1.246,51, "per spese ospitali", di cui alle osservazioni prodotte in data  
09/12/2022 ed assunte al protocollo generale dell'Ente in data 20.12.2022,  
in il n. 19999, atteso che la Banca Farmatocoring S.p.A. è risultata  
accidentale, nel giudizio definito con sentenza del Tribunale di Catanzaro  
n. 91/2022, resa nella causa iscritta al n. 687/2020 del Ruolo Generale degli  
affari civili contenziosi;

disporre la notifica del presente provvedimento al creditore istante ed al  
fiscato del Comune di Riisi.

Il presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4,  
comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 378, del 24 agosto 1993,  
è pubblicata ai sensi dell'art. 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  
504, a cura dell'Amministrazione.


A ore 13:45, il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura,  
approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

firmato, confermato e sottoscritto.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Il Presidente

Dott. Carmelo FONTANA



Il Componente

Dott. Calogero FERLISI

Il Componente

Dott. Edmondo Enrico SANFILIPPO



Il Segretario Generale

Dott.ssa Caterina Maria MORICCA



**PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal  
dell'art. 32, co. 1, della legge n. 69/2009, nel sito internet del Comune  
- Sex. Alto Pretorio "on line", e vi rimane per 15 giorni consecutivi.  
così come previsto dall'art. 134, comma 2, del D.L. n. 267/2000.  
Rieti, lì \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del  
Comune di Rieti - Sex. Alto Pretorio "on line", per quindici giorni  
consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Il Vicesegretario Comunale

Il Segretario Generale

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 2, del D.L.  
approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. in data \_\_\_\_\_  
Rieti, lì \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

## PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal MESSE, ai sensi dell'art. 32, co. 1, della Legge n. 69/2009, nel sito internet del Comune: [www.comune.riesi.cl.it](http://www.comune.riesi.cl.it) - Sez. Albo Pretorio "on line" e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall'art. 124, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.

Riesi, li 24-02-2023



Il Segretario Generale

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Rieti: [www.comune.riesi.cl.it](http://www.comune.riesi.cl.it), Sez. Albo Pretorio "on line", per quindici giorni consecutivi dal 24-2-2023 al 11-03-2023.

Il Segretario Generale

---

Il Messo Comunale

---

IL MESSO COMUNALE  
CALASCIO (TE) - STEFANO

## ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U., approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in data \_\_\_\_\_.

Riesi, li

Il Segretario Generale